

Repertorio n.

REPUBBLICA ITALIANA
MINISTERO DELLA DIFESA
SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE NAZIONALE
DEGLI ARMAMENTI
DIREZIONE ARMAMENTI AERONAUTICI E PER L'AERONAVIGABILITÀ
ROMA

Contratto per Atto pubblico amministrativo a seguito di procedura ristretta in ambito comunitario ai sensi dell'articolo 17, del Decreto Legislativo 15 novembre 2011 n. 208, con la Ditta _____, con sede legale in _____, per l'acquisto di servizi di supporto tecnico-logistico industriale per Revisioni Generali, rimessa in efficienza, aggiornamento della configurazione, fornitura parti di ricambio e di account dedicati per la fruizione della manualistica applicabile, assistenza tecnica presso i Reparti di Volo, per i Sistemi Propulsivi PT6T-6, della linea elicotteri AB-212 in dotazione alla Marina Militare e delle linee elicotteri AB-212 e AB-412 in dotazione all'Esercito Italiano, per un ammontare complessivo netto di Euro 3.800.000,00 di cui Euro 760.000,00 per le prestazioni non programmate. (I.V.A. esente ai sensi dell'art. 8/bis del D.P.R. N. 633 del 26 ottobre 1972 e successive modifiche). SMART C.I.G. n. Z5B3546A0B

L'anno 2022, addì _____ del mese di _____ io _____, in qualità di Ufficiale Rogante, senza l'assistenza di testimoni, per espressa rinuncia delle parti contraenti, provvedo alla redazione ed alla stipula con le modalità previste dal Codice di Amministrazione Digitale, del presente

Contratto

TRA

Il Ministero della Difesa, Segretariato Generale della Difesa e Direzione Nazionale degli Armamenti, Direzione degli Armamenti Aeronautici e per l'Aeronavigabilità, codice fiscale n. 80238390589, ufficialmente rappresentata nella persona del Dirigente _____ giusto D.D. di _____.

E

la Ditta _____, con sede legale in _____, Codice Fiscale n. _____, legalmente rappresentata dal Signor _____, nato a _____ il _____, in qualità di _____ (oppure) _____ nominato Procuratore speciale come risulta dalla Procura Speciale n. ____/____ di repertorio datata _____ a rogito avvocato _____, notaio in _____, in atti, della cui identità, io Ufficiale Rogante, sono certo e faccio fede.

PREMESSA NARRATIVA

- per assicurare la continuità operativa in sicurezza del sistema propulsivo PT6T-6 per i Reparti di Volo, lo Stato Maggiore dell'Esercito Italiano e lo Stato Maggiore della Marina Militare Italiana, ciascuno per la sua parte di competenza, hanno espresso la necessità di ricorrere al supporto industriale per le prestazioni oggetto del presente Contratto, conferendo mandato alla Direzione degli Armamenti Aeronautici e per l'Aeronavigabilità (di seguito D.A.A.A.) per l'avvio delle attività tecnico amministrative finalizzate alla realizzazione dell'impresa;
- al fine di soddisfare le esigenze operative di entrambi le Forze Armate,

la D.A.A.A. con Relazione Preliminare e determinazione a contrarre n. prot. M_D A4B89B9 DAC2022 0000017 del 16 febbraio 2022 autorizzava una gara europea a procedura ristretta ai sensi dell'articolo 17 del Decreto Legislativo 15 novembre 2011 n. 208, con applicazione del criterio del prezzo più basso indetta con il Bando pubblicato sulla GUE n. 2022/S 089-246060 del 06.05.2022;

- a seguito di preselezione sono state invitate n. _____ Ditte a prendere parte alla procedura ristretta;
- le prestazioni e le forniture oggetto del presente Contratto, come descritto nell'articolo 3, sono state assegnate alla Ditta _____ con sede legale in _____, come risulta dal verbale di seduta di gara n. _____ di Repertorio datato _____ e dal successivo Decreto dirigenziale di aggiudicazione n. ____ del _____ redatto a seguito della predetta procedura ristretta ed allegati al presente Contratto.

CON IL PRESENTE ATTO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1

PREMESSA

La premessa narrativa è parte integrante del presente Contratto.

ARTICOLO 2

CONDIZIONI GENERALI

Le prestazioni, le forniture e i lavori oggetto del presente Contratto, per quanto non previsto dal presente Contratto, sono regolate dalle norme di

seguito indicate:

- Decreto Legislativo 15 novembre 2011 n. 208
- Decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 49, Regolamento per la disciplina delle attività del Ministero della Difesa in materia di lavori, servizi e forniture militari, a norma dell'articolo 4, comma 1, del Decreto Legislativo 15 novembre 2011, n. 208;
- Decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 2012 n. 236 - "Regolamento Difesa";
- Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010 n. 207 con riferimento alle norme non abrogate dal suddetto Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 agli articoli 216 e 217, per quanto non diversamente stabilito nelle presenti condizioni e/o convenuto nel Contratto e sempre compatibilmente con le disposizioni del citato Decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 2012 n. 236), noto come "Regolamento Generale";
- le norme in materia negoziale previste dal: Codice dell'Ordinamento Militare di cui al Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, dal relativo Testo Unico regolamentare, di cui al D.P.R. 15 marzo 2010 n. 90;
- Decreto Ministeriale 7 marzo 2018 n. 49, "Linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del Direttore dei lavori e del Direttore dell'esecuzione", noto come "Regolamento DL/DE";
- il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro);
- Regolamento (CE) n. 1907/2006 concernente la registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche (REACH);

- Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici).

Le caratteristiche tecniche e le modalità di esecuzione che regolano la presente commessa dovranno corrispondere alla descrizione ed ai requisiti tutti di cui:

- al presente Contratto
- al Disciplinare Tecnico riportato in Allegato 1 al presente Contratto.

I predetti documenti costituiscono parte integrante del presente Contratto.

In caso di contrasto tra quanto prescritto dal Contratto e dai Disciplinari prevarrà l'articolato del Contratto.

Per l'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Contratto, la Ditta è tenuta a predisporre ed impiegare tutte le attrezzature specifiche necessarie e previste nei documenti tecnici e nelle specifiche di progetto delle pertinenti *Engine Design Company (E.D.C.)* del Sistema Propulsivo in argomento di seguito specificato:

Sistema Propulsivo *Pratt & Whitney* Modello PT6T-6: *Pratt & Whitney*.

Le suddette attrezzature dovranno essere quelle applicabili all'ultimo standard di aggiornamento (Pubblicazioni Tecniche, Manuali di Revisione, Manuali di manutenzione), nonché cicli di lavoro, schemi di riparazione, disegni, banchi prova, ecc., conformemente alla suddetta documentazione.

ARTICOLO 3

OGGETTO E VALORE DEL CONTRATTO

La Ditta _____, con sede legale in _____, che nel seguito del

presente Atto verrà denominata semplicemente "Ditta" si obbliga ad eseguire le prestazioni programmate di cui al successivo paragrafo 1 per un importo complessivo di € 3.040.000,00 (IVA esente), di cui:

- Euro 2.000.000,00 per l'Esercito Italiano;
- Euro 1.040.000,00 per la Marina Militare Italiana.

Inoltre, si impegna ad eseguire le prestazioni non programmate, di cui al successivo paragrafo 2 del presente Contratto fino all'importo complessivo di € 760.000,00, suddiviso in Euro 500.000,00 per l'Esercito Italiano ed Euro 260.000,00 per la Marina Militare Italiana, senza impegno di ammontare minimo per l'A.D.. Pertanto, la Ditta non potrà avanzare diritti di sorta ove, alla scadenza del Contratto, la consistenza delle prestazioni non abbia raggiunto il suddetto importo.

L'ammontare complessivo del presente Contratto, così come risulta costituito dal paragrafo 1 e paragrafo 2 precedenti, risulta pari a € 3.800.000,00.

1. Prestazioni Programmate

- a) Revisione Generale, Riparazione e Aggiornamento della Configurazione di Turbomotori PT6T-6, Sezione di potenza, *Reduction Gearbox* ed accessori "*stand-alone*" a quantità indeterminata, come da Allegato 2, Tabella 1;
- b) Attivazione e rinnovo annuale di *account* per l'accesso *on-line* al *database* degli aggiornamenti della manualistica, delle Pubblicazioni Tecniche, dei *Service Bulletin* e delle *Service Letter* della *Pratt & Whitney (E.D.C.)* applicabili ai Turbomotori interessati e relativi

accessori/componenti come da Allegato 2, Tabella 2;

- c) Fornitura di Parti di Ricambio e attrezzature specifiche, a quantità indeterminata, come da Allegato 2, Tabella 3.

2. Prestazioni Non Programmate

Prestazioni urgenti e/o non programmabili interessanti la Sicurezza del Volo e/o l'operatività dei Gruppi di Volo e Reparti d'impiego dei Sistemi Propulsivi interessati, dei loro sub-complessivi, componenti ed accessori, equipaggiamenti e banchi prova consistenti in:

- a) Rimozione in sicurezza e smaltimento di eventuali materiali pericolosi (es. amianto) installati sui Turbomotori e relativi accessori/componenti;
- b) Assistenza tecnico-logistica presso i siti operativi e/o Reparti di Volo delle Forze Armate interessate dislocati su territorio nazionale, con personale, attrezzature e materiali per le necessità di supporto all'attività operativa;
- c) Fornitura di kit e/o materiali necessari per l'introduzione di Service Bulletin e/o di Prescrizioni Tecniche Applicative (PP.TT.AA.) emesse dalla D.A.A.A.;
- d) Riparazione e/o Fornitura di contenitori per i Turbomotori, per le Power Section e accessori;

Le prestazioni/forniture di cui ai precedenti para 1 e 2 dovranno essere eseguite dalla Ditta secondo le condizioni e modalità riportate nel "Disciplinare Tecnico" e nelle "Condizioni Economiche" che costituiscono, rispettivamente, l'Allegato 1 e l'Allegato 2 al presente Contratto e di cui sono parte integrante.

ARTICOLO 4

DURATA DEL CONTRATTO

- 1) Per l'esecuzione delle prestazioni e forniture di cui al precedente Articolo 3, la durata del Contratto è di 15 (quindici) mesi decorrenti dal giorno successivo dalla data di ricezione, da parte della Ditta, della notifica dell'avvenuta registrazione, nei modi di legge, del decreto approvativo del Contratto stesso.
- 2) Qualora per improrogabili esigenze logistiche o operative della Forza Armata interessata, non possano essere consegnati degli articoli aeronautici e/o richiesti dei preventivi e/o essere emessi buoni di lavoro e/o essere emessi ordini di acquisto entro i sopra espressi termini contrattuali, le parti concordano che l'efficacia contrattuale possa essere estesa dall'A.D., mediante lettera inviata a mezzo PEC, alle medesime condizioni e prezzi, fino ad un massimo di un (1) anno, fermo restando l'impegno finanziario contrattuale già assunto.

Per lo svolgimento delle predette attività sarà cura dell'A.D. assicurare il rispetto del cronoprogramma dei pagamenti (Allegato ____) in linea con le tempistiche di esecuzione contrattuale.

ARTICOLO 5

CONDIZIONI PARTICOLARI

- 1) Tutte le attività di Revisione Generale, Riparazione, Rimessa in Efficienza, Ispezione, Aggiornamento della Configurazione e di Assistenza Tecnica dovranno essere svolte nel rispetto della Norma AER(EP).P-145 (EMAR 145) della D.A.A.A. e relativa "Procedura applicativa per il transitorio della AER(EP).P-145 e delle altre norme di

aeronavigabilità” come da Direttiva AER(EP).DT-145-01, allo stato di revisione applicabile alla data di stipula del Contratto, che la Ditta dichiara di conoscere ed accettare, nonché secondo i requisiti di qualità prescritti al successivo Articolo 7. In funzione della complessità dei lavori da eseguire in assistenza tecnico-logistica presso i siti delle Forze Armate interessate, le attività potranno essere svolte in accordo alla Norma AER.00-1-50, dove sono descritte le responsabilità e la documentazione da consegnare e/o aggiornare.

- 2) Le parti di ricambio, i materiali da impiegare e gli accessori, parti, assiemi e componenti da sostituire nel corso delle lavorazioni dovranno essere di nuova costruzione e originali, ovvero prodotti dalle relative O.E.M. interessate o da Ditte da esse autorizzate. L’uso di parti alternative e/o intercambiabili dovrà essere prescritto da specifici Service Bulletin, emessi dalle suddette E.D.C., oppure dalle pertinenti Prescrizioni Tecniche Applicative (PP.TT.AA.) della D.A.A.A. che li abbiano recepiti quali fonte.
- 3) Inoltre, per ciascun articolo aeronautico riparato o revisionato utilizzando le predette parti, la Ditta dovrà certificarne la piena rispondenza sia alle specifiche tecniche delle O.E.M. interessate, sia alle prescrizioni tecniche applicabili con i certificati previsti dalla Norma AER(EP).P-145 (EMAR 145) della D.A.A.A. e relativa “Procedura applicativa per il transitorio della AER(EP).P-145 e delle altre norme di aeronavigabilità” come da Direttiva AER(EP).DT-145-01.
- 4) Nel corso delle lavorazioni non potranno essere effettuati scambi di parti, componenti, assiemi e accessori sbarcati da altri

Turbomotori/Sezioni di Potenza anch'essi in lavorazione presso Ditta, sia di proprietà delle stesse Forze Armate, sia di altri clienti.

- 5) Le parti di ricambio in fornitura dovranno essere di nuova costruzione, originali e rispondenti ai requisiti previsti dalle Specifiche Tecniche delle O.E.M. interessate. Pertanto, anche in tal caso, parti alternative e/o intercambiabili dovranno essere prescritte dalla documentazione tecnica (Service Bulletin) delle suddette E.D.C. oppure dalle pertinenti Prescrizioni Tecniche Applicative (PP.TT.AA.) della D.A.A.A. che li abbiano recepiti quali fonte. Tutti gli articoli forniti dovranno essere corredati di apposita documentazione che certifichi la qualità dei prodotti e la rispondenza degli stessi: ai requisiti di Aeronavigabilità prescritti (Authorised Release Certificate EASA Form 1 o EMAR Form 1 se disponibile, o documento analogo del costruttore) e ai requisiti contrattuali (Certificato di Conformità come da modello allegato alla Norma AQAP-2070 vigente).
- 6) Durante l'esecuzione delle prestazioni contrattuali, è facoltà dell'A.D. eseguire con propri rappresentanti o su delega, controlli ispettivi "Audit Visit" atti a verificare l'ottemperanza e il mantenimento, da parte della Ditta, sia dei requisiti cogenti prescritti dalla Norma AER(EP).P-145 (EMAR 145), sia dei requisiti di qualità di cui al successivo Articolo 7. Qualora la Ditta risultasse, nei termini stabiliti, inadempiente nell'implementare il Piano di azioni correttive da attuare per la risoluzione di non-compliance di "livello 1", di cui alla Norma AER(EP).P-145 (EMAR 145), oltre alla revoca del "M.O.A. Certificate" della D.A.A.A., l'A.D. ha la facoltà di procedere all'eventuale risoluzione

del Contratto e all'incameramento della cauzione. E' facoltà dell'A.D. procedere all'eventuale risoluzione del Contratto anche quando, a seguito dei controlli, dovessero risultare e perdurare carenze o mancanze, da parte della Ditta, nell'ottemperanza dei requisiti di qualità prescritti al successivo Articolo 7.

- 7) Per tutte le prestazioni previste dal presente Contratto, da effettuare presso la Ditta o, previa autorizzazione dell'A.D., anche presso i subfornitori, i rappresentanti dell'A.D. o suoi delegati, di cui al precedente punto 3, debbono avere libero accesso e circolazione per tutta la durata delle lavorazioni, presso i luoghi dove vengono effettuate le attività. La Ditta deve fornire ai rappresentanti dell'A.D. o suoi delegati tutti i mezzi necessari ad eseguire il loro compito.

La Ditta avvertirà, in tempo utile l'A.D., dell'inizio dei lavori e fornirà tutte le notizie necessarie per l'esecuzione dei controlli sulle lavorazioni da parte dei rappresentanti dell'A.D. o suoi delegati.

I rappresentanti dell'A.D. o suoi delegati, ai fini dei suddetti controlli, possono essere dislocati presso la Ditta per un determinato periodo di tempo ed in forma continuativa. In tale caso, la Ditta è obbligata a mettere a disposizione idonei locali forniti degli impianti necessari e degli opportuni sistemi di sicurezza.

- 8) La Ditta ha l'obbligo di conservare i modelli, i disegni e le pubblicazioni necessarie per la realizzazione delle prestazioni oggetto del presente Contratto per un periodo di 5 (cinque) anni successivi alla data di decorrenza della garanzia, ove non vi siano problemi sulla liquidazione finale del Contratto, e di metterla a disposizione dell'A.D..

ARTICOLO 6

PREZZI

- 1) I prezzi stabiliti nel presente Contratto sono fissi ed invariabili per tutta la durata del Contratto stesso, ad eccezione dei prezzi delle parti di ricambio, per le quali la percentuale di sconto rimarrà invariata, ma sarà applicata al listino prezzi della P&WC dell'anno in corso al momento dell'ordine o al momento dell'accettazione di eventuali preventivi aggiuntivi.
- 2) La Ditta si impegna ad eseguire le prestazioni programmate di cui al paragrafo 1 dell'Articolo 3 ai prezzi unitari e, ove applicabile per il tipo di prestazione, nei tempi indicati nell'Allegato 2 "Condizioni Economiche" al presente Contratto, in conformità a quanto prescritto nel "Disciplinare Tecnico" - Allegato 1.

Detti prezzi sono onnicomprensivi, essendo in essi incluso tutto quanto necessario alla perfetta esecuzione della commessa, del trasporto per il ritiro e la riconsegna dei Turbomotori e dei relativi moduli, componenti ed accessori agli Enti Operativi della Forza Armata interessata, nonché di copertura assicurativa, incluse le spese di spedizione a destino per le forniture previste ai paragrafi 1 e 2 dell'Articolo 3.

Sono inoltre inclusi nei suddetti prezzi tutte le eventuali spese dirette o indirette relative a diritti industriali di terzi tra cui: licenza di riproduzione, privativa, royalties, ecc. e per qualsiasi altro diritto, intendendo con ciò che l'A.D. è sollevata da qualsiasi responsabilità e rivendicazione, a qualunque titolo.

3) I prezzi relativi alle prestazioni non programmate di cui al paragrafo 2 dell'Articolo 3, saranno oggetto, volta per volta, di apposito preventivo emesso e compilato dalla Ditta con le modalità di seguito descritte e nei termini previsti al successivo Articolo 8.

I prezzi esposti in detti preventivi risulteranno da:

- le ore di mano d'opera necessarie, valorizzate sulla base dei Tassi Orari (TT.OO.) riportati nell'Allegato 2 – Tabella 4 del presente Contratto, da applicarsi per tipo di attività.

- le parti ed i materiali necessari per le lavorazioni, valorizzati secondo il seguente criterio:

- per le parti in subfornitura, sia nazionali che estere, i prezzi saranno desunti dai listini delle O.E.M. interessate e/o prezzi di mercato di specie, nazionale e/o internazionale;
- per i succitati materiali e parti di subfornitura, di provenienza estera con quotazioni nella valuta dei paesi di provenienza, i costi all'origine saranno quotati ai tassi di cambio pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale del primo giorno non festivo del mese successivo a quello in cui l'A.D. ha richiesto alla Ditta l'emissione del rispettivo preventivo, indipendentemente dalla data di emissione del preventivo medesimo, dalla data della sua approvazione e dell'importazione dei materiali in esso compresi e oggetto di valorizzazione dei costi all'origine.. Nel caso di indisponibilità dei dati predetti, sarà fatto riferimento al cambio pubblicato sulla G.U. del primo giorno non festivo utile, immediatamente precedente.
- nell'ipotesi di ricorso a Ditte esterne, dall'offerta di dette Ditte e,

se nella valuta del paese di provenienza, con l'applicazione del tasso di cambio anzidetto.

Tali preventivi terranno anche conto, per le sole forniture e quando previsto, delle spese di imballaggio, ma non delle spese per i diritti di licenza che la Ditta è tenuta a corrispondere alle pertinenti O.E.M., in quanto le stesse sono state interamente incluse nei costi delle prestazioni programmate.

4) Per le prestazioni di Assistenza Tecnico-Logistica presso i siti operativi e/o Reparti di Volo della Forza Armata interessata, di cui al paragrafo 2. b) dell'Articolo 3, l'A.D. emetterà appositi ordini contenenti i seguenti dati:

- sito operativo o Reparto di Volo o Ente della Forza Armata presso cui i lavori dovranno essere eseguiti;
- la data d'inizio della prestazione di assistenza;
- il periodo di tempo, in giorni, stimato per le prestazioni di assistenza ed il numero del personale incaricato di eseguire i lavori, ai TT.OO. e condizioni esposti in Allegato 2 – Tabella 4 al Contratto, relativo all'assistenza tecnica presso i siti operativi e/o Reparti di Volo, con il riconoscimento delle spese di viaggio secondo i termini indicati nel succitato Annesso.

Qualora si rendesse necessario ricorrere a materiali specifici al seguito per l'esecuzione dell'intervento, diversi da quelli di consumo/minuterie e non disponibili quali G.F.E., la decorrenza del predetto limite temporale d'intervento presso il sito operativo o Reparto di Volo partirà dalla data di consegna all'A.D. di tali materiali, dopo la verifica

di conformità ed accettazione degli stessi da parte dell'A.D., ovvero, se disponibili quali G.F.E., dalla data della loro consegna alla Ditta.

Ciascun sito operativo o Reparto di Volo presso cui è stato eseguito il lavoro, renderà disponibile alla Ditta copia della seguente documentazione che sarà consegnata al personale che ha eseguito le prestazioni:

- dichiarazione constatante il giorno e l'ora di arrivo ed il numero di giorni di presenza del personale intervenuto, specificando le ore di presenza per ciascun giorno;
- apposita dichiarazione di buona esecuzione delle prestazioni eseguite;
- dichiarazione di buona provvista dei materiali eventualmente impiegati.

Il compenso da corrispondere alla Ditta per l'opera prestata dal personale in missione presso i siti operativi o Reparti di Volo, avverrà previa presentazione della relativa fattura, sostanziata dalla succitata documentazione che sarà considerata parte integrante del presente Contratto, per quanto non allegata.

L'eventuale ricorso ad altra Ditta per attività di Assistenza Tecnica verrà valorizzato sulla base di Listini, offerte e/o fatture emesse da quest'ultima.

- 5) I combustibili, lubrificanti ed oli protettivi occorrenti per le prove che verranno effettuate dalla Ditta nei processi di realizzazione delle prestazioni previste dal presente Contratto e di verifica di conformità sono a carico della Ditta compresi i relativi costi di smaltimento degli

stessi a norma di legge.

- 6) Nel caso in cui i preventivi/consuntivi prevedano le stesse attività di cui alle prestazioni programmate, la Ditta applicherà i prezzi corrispondenti riportati nel presente Contratto.

ARTICOLO 7

ASSICURAZIONE DELLA QUALITA'

La Ditta si impegna ad osservare, nell'esecuzione del presente Contratto, le norme e le prescrizioni applicabili, di cui al "Disciplinare Tecnico" - Allegato 1, al fine di assicurare i requisiti di qualità delle prestazioni/forniture contrattuali.

- a) La Ditta si impegna a mantenere la validità di un riconoscimento di conformità del proprio Sistema di Gestione della Qualità ai requisiti della vigente norma AS EN 9100/9110 rilasciato da organismi di Parte Terza accreditati.
- b) La Ditta si impegna ad istituire, documentare e tenere aggiornato, per tutta la durata del presente Contratto, un Sistema di Gestione della Qualità rispondente a quanto previsto dal documento AQAP-2310 Edizione B Versione 1, vigente al momento della stipula del Contratto, che la Ditta dichiara di conoscere ed accettare, con riserva di un possibile audit per l'accertamento del rispetto dei requisiti da parte dell'A.D.. Tale documento, per il fatto stesso di essere citato nel presente Contratto, acquista valore di norma contrattuale e, sebbene non allegato, fa parte integrante del presente Contratto.
- c) I requisiti di cui alle precedenti lettere a) e b) dovranno applicarsi anche alle subforniture. Nel caso che la Ditta ritenesse che la natura

della subfornitura non sia tale da essere gestita con lo stesso Sistema di gestione della qualità del presente Contratto, ne dovrà dare evidenza e giustificazione nel Piano di Assicurazione Qualità (vds: lettere d) ed e).

- d) La Ditta dovrà presentare alla stazione appaltante (oppure all'Ente gestore del Contratto) il Piano di Assicurazione Qualità redatto secondo le linee guida del documento NATO AQAP-2105 "NATO requirements for deliverable quality plans" entro 30 (trenta) giorni calendariali dal giorno successivo alla data di ricezione, da parte della Ditta, della lettera di notifica dell'approvazione del Contratto (ivi compresa la sua eventuale anticipata esecuzione). La stazione appaltante/ente gestore precitato, qualora ne sussistano i presupposti, formalizzerà l'accettazione del Piano Assicurazione Qualità oppure chiederà gli eventuali emendamenti che la Ditta dovrà apportare nel rispetto delle norme vigenti e delle clausole contrattuali.
- e) Qualora durante l'esecuzione delle attività contrattuali si rendessero necessari ulteriori emendamenti al contenuto del Piano Assicurazione Qualità, questi, prima di essere attuati, dovranno essere sottoposti all'esame della stazione appaltante/ente gestore contrattuale per il rilascio del relativo "Nulla Osta". In nessun caso detti emendamenti dovranno comportare variazione di costo, di prestazione, di funzionalità e di idoneità all'impiego di quanto previsto dal Contratto.
- f) La Ditta presenterà alla stazione appaltante/ente gestore contrattuale quanto sarà oggetto di fornitura, allegando alla documentazione prevista un "Certificato di Conformità", redatto secondo l'esempio

fornito dalla Norma AQAP-2070 “NATO Mutual Government Quality Assurance (QA) Process”.

- g) Al Certificato di Conformità dovranno essere allegati i documenti aziendali che danno l'evidenza obiettiva delle prove e delle verifiche eseguite per dimostrare la conformità ai requisiti tecnici contrattuali di quanto deve essere fornito.
- h) Ciascun Certificato di Conformità deve essere firmato da personale della funzione qualità aziendale che sarà all'uopo indicato nel Piano Assicurazione Qualità.
- i) Tutte le attività afferenti il presente Contratto potranno essere soggette ad Assicurazione Qualità Governativa (AQG). Detta attività sarà eseguita in aderenza a quanto prescritto dalla Norma NATO AQAP-2070 e alle specifiche direttive in tale materia emesse dalla Direzione Generali/Direzione del Segretariato Generale.
- l) Per gli ordini di subfornitura dovranno essere redatte apposite clausole che autorizzino l'accesso negli stabilimenti del subfornitore da parte dell'Autorità governativa competente.
- m) L'attività di Assicurazione Qualità Governativa potrà essere eseguita direttamente da personale dell'Amministrazione della Difesa, oppure, nel caso di forniture all'estero, potrà essere delegata ad organizzazioni di Paesi NATO in base allo STANAG 4107, ovvero, in base agli accordi bilaterali esistenti, ad organizzazioni di altri Paesi esteri.
- n) Per quanto attiene alle prestazioni tecniche dell'oggetto contrattuale, specificatamente richieste dal Contratto, si rimanda a quanto contenuto nel Disciplinare Tecnico allegato.

ARTICOLO 8

EMMISSIONE ED APPROVAZIONE DEI PREVENTIVI E CONSUNTIVI

1) Per le prestazioni non programmate, di cui all'Articolo 3, paragrafo 2, la Ditta si impegna, per ogni singola richiesta, e ove possibile per richieste di tipo omogeneo ad emettere, previo i necessari lavori preliminari di accertamento, il relativo preventivo entro il tempo massimo di 60 (sessanta) giorni calendariali, a decorrere dalla data di ricezione della richiesta dell'A.D. o di consegna del materiale oggetto della prestazione alla Ditta.

L'A.D., su richiesta motivata della Ditta, potrà concedere proroga al termine di presentazione dei preventivi qualora la Ditta non abbia ricevuto offerte e quotazioni dei materiali da approvvigionare e/o delle lavorazioni necessarie a portare a termine le prestazioni contrattuali.

Ogni preventivo relativo alle prestazioni sopra richiamate dovrà contenere o tenere conto di quanto segue:

- la descrizione tecnica delle operazioni con la relativa specifica tecnica di riferimento;
- i termini di tempo massimo di presentazione alla verifica di conformità;
- il dettaglio del prezzo delle prestazioni, così come specificato al precedente Articolo 6 "PREZZI";
- termine di validità del preventivo;
- elenco del materiale G.F.E. eventualmente da utilizzare, con il relativo prezzo.

2) In via eccezionale, quando a causa dell'urgenza e della particolare

natura dei lavori da eseguire e/o novità degli stessi manca la possibilità di determinare preventivamente l'esatto ammontare della spesa, l'A.D. potrà impartire l'ordine di esecuzione lavori in base a preventivi che dovranno contenere l'importo massimo invalicabile, e che dovranno essere presentati di volta in volta ed approvati dall'A.D..

Tali preventivi, una volta approvati, saranno impegnativi a tutti gli effetti, salvo per quanto riguarda l'ammontare della spesa che formerà oggetto di consuntivi compilati con i parametri economici stabiliti nell'Articolo 6 "PREZZI" del presente Contratto.

L'ammontare dei consuntivi, così compilati, non potrà superare l'importo massimo contenuto nei rispettivi preventivi. Qualora l'importo a consuntivo sia superiore a quello preventivato, l'A.D. riconoscerà l'importo massimo del preventivo, se inferiore o uguale sarà corrisposto l'importo a consuntivo.

- 3) L'A.D. accetterà i preventivi e i consuntivi emessi dalla Ditta sulla base del loro esame effettuato in contraddittorio nel corso del quale la Ditta si obbliga a mettere prontamente a disposizione dell'A.D. gli elementi di analisi di costo ritenuti necessari.

In particolare i consuntivi dovranno essere presentati entro 30 (trenta) giorni calendariali dal termine della prestazione.

- 4) Alla ricezione dei preventivi e/o consuntivi gravanti sul presente Contratto, apposite Commissioni nominate dall'A.D., quando necessario, accerteranno e dichiareranno la congruità dei prezzi esposti e proporranno la loro accettazione alla Autorità competente.

Nel caso in cui i preventivi/consuntivi prevedano le stesse attività

quotate nel presente Contratto, la Ditta applicherà gli stessi prezzi.

- 5) I preventivi/consuntivi approvati saranno considerati parte integrante del Contratto.

ARTICOLO 9

CONSEGNA DEI MATERIALI ALLA DITTA DA PARTE DELL'A.D.

- 1) La consegna degli articoli aeronautici di cui ai punti 1. a) dell'Articolo 3, da parte della Forza Armata interessata alla Ditta, per le relative lavorazioni programmate, avverrà, previa pianificazione concordata tra le parti in funzione delle rispettive esigenze, nella piena salvaguardia dell'attività operativa della Forza Armata stessa e senza che questo comporti variazioni rispetto alle prestazioni o agli importi contrattuali di cui al succitato Articolo 3.

Il predetto materiale, a cura, spese e rischio della Ditta, dovrà essere ritirato per le lavorazioni previste dal presente Contratto presso le sedi degli Enti della Forza Armata interessata.

La Ditta indicherà il referente a cui rivolgersi per tracciare gli spostamenti dei materiali dell'A.D. dal ritiro fino alla riconsegna degli stessi alla Forza Armata interessata.

- 2) Qualora, in sede di constatazione lavori, venga riscontrata da parte della Ditta ed in contraddittorio con l'A.D., la non fattibilità tecnica o la non economicità dell'intervento manutentivo di un articolo aeronautico da sottoporre a lavorazione programmata, l'A.D. si riserva la facoltà di consegnare un altro analogo articolo cui necessita analoga tipologia di lavorazione, in sostituzione di quello non lavorabile.

Il contraddittorio sulla fattibilità tecnica delle lavorazioni programmate

dovrà essere concluso entro 60 (sessanta) giorni calendariali decorrenti dalla data di consegna del materiale.

- 3) L'A.D. consegnerà alla Ditta gli articoli aeronautici da sottoporre alle prestazioni non programmate di cui all'Articolo 3 paragrafo 2, alle stesse condizioni riportate nel paragrafo 1) del presente Articolo, allo scopo di consentire alla Ditta l'emissione di apposito preventivo, con le modalità previste dall'Articolo 8.

ARTICOLO 10

LUOGO E TERMINI DI PRESENTAZIONE ALLA VERIFICA DI CONFORMITÀ

Le prestazioni/forniture oggetto del presente Contratto, da eseguirsi in accordo a quanto previsto dal "Disciplinare Tecnico" - Allegato 1, dovranno, salvo diversa indicazione dell'A.D., essere presentate alla verifica di conformità, a cura e rischio della Ditta, presso gli Stabilimenti della stessa.

Le prestazioni di cui all'Articolo 3 paragrafo 1, dovranno essere presentate alla verifica di conformità entro i termini indicati nelle Tabelle dell'Allegato 2: a partire dal giorno successivo della data di arrivo del materiale presso gli stabilimenti della Ditta come da Verbale Consegna Materiale per le lavorazioni, mentre per le forniture, a partire del giorno successivo della ricezione dell'ordinativo.

Per le attività non programmate, di cui all'Articolo 3 paragrafo 2, i termini di presentazione alla verifica di conformità, saranno quelli indicati nei relativi preventivi approvati o ordini emessi dall'A.D.; essi si intendono a partire dal giorno successivo alla data di ricezione, da parte della Ditta, della lettera di notifica dell'approvazione dei singoli preventivi.

La data di approntamento alla verifica di conformità è comunicata dalla Ditta all'A.D. con lettera PEC.

Qualora il termine fissato per la presentazione alla verifica di conformità delle prestazioni/forniture oggetto del presente Contratto ricada entro il periodo di chiusura collettiva degli stabilimenti della Ditta, tale termine sarà spostato al quinto giorno successivo dalla data di riapertura degli stabilimenti stessi, sempreché la Ditta abbia comunicato all'A.D., a mezzo di posta elettronica certificata (PEC) il periodo di chiusura degli stabilimenti con un anticipo di almeno 15 (quindici) giorni lavorativi.

Qualora durante il corso delle lavorazioni e/o delle prove di funzionalità e/o di collaudo Ditta si verificassero incidenti gravi non imputabili a negligenze, dolo o colpa grave della Ditta, tali da pregiudicare i termini di presentazione alla verifica di conformità contrattualmente previsti, potrà essere accordata dall'A.D., a seguito di circostanziata richiesta, da inoltrare entro 15 (quindici) giorni dal loro verificarsi, una corrispondente dilazione dei suddetti termini contrattuali.

Quanto sopra avverrà purché la Ditta abbia tempestivamente avanzato specifica riserva in merito ed abbia precisato le parti o le prestazioni sottoposte a tale riserva, nonché i termini necessari per completare la prestazione.

Qualora nel corso delle lavorazioni la Ditta riscontrasse difficoltà oggettive nell'approvvigionamento di materiali di provenienza estera, tali da pregiudicare i termini di presentazione alla verifica di conformità contrattualmente previsti, potrà essere accordata dall'A.D., a seguito di circostanziata richiesta della Ditta, una corrispondente dilazione dei

suddetti termini contrattuali.

ARTICOLO 11

VERIFICA DI CONFORMITÀ E ACCETTAZIONE

- 1) La verifica di conformità delle prestazioni/forniture oggetto del presente Contratto sarà eseguita, secondo le Norme, Capitolati, Manuali Tecnici e Disegni applicabili ed in conformità con il “Disciplinare Tecnico” - Allegato 1, da appositi Organi di Verifica che verranno nominati dall’A.D..
- 2) L’Organo per la verifica di conformità, sulla base delle prove ed accertamenti effettuati, proporrà all’Autorità dell’A.D. competente, con apposito verbale, l’accettazione o meno delle prestazioni/forniture sottoposte alle verifiche di conformità.

Qualora la prestazione/fornitura non superi la verifiche di conformità, verrà rifiutata.

L’esito dei controlli durante le lavorazioni non elimina in nessun caso la possibilità che l’A.D. possa rifiutare le prestazioni/forniture che non soddisfino le prove di verifiche di conformità.

ARTICOLO 12

CONSEGNA DEL MATERIALE ALL’A.D.: TERMINI E MODALITA’

Gli articoli aeronautici oggetto del presente Contratto, debitamente sottoposti alla verifica di conformità, accettati ed imballati, devono essere riconsegnati alla Forza Armata interessata entro e non oltre 15 (quindici) giorni calendariali dalla ricezione dell’atto formale dell’A.D. relativo alla loro accettazione. Quanto sopra salvo diverse indicazioni dell’A.D..

Qualora i termini fissati per la consegna dei materiali accettati dall’A.D.

ricadano entro il periodo di chiusura collettiva dello stabilimento della Ditta, tali termini saranno spostati al 5° (quinto) giorno successivo alla data di riapertura degli stabilimenti stessi, sempreché la Ditta abbia comunicato all'A.D., a mezzo di posta elettronica certificata (PEC), il periodo di chiusura degli stabilimenti con un anticipo di almeno 15 (quindici) giorni lavorativi.

La consegna dei materiali sarà effettuata a cura, spese e rischio della Ditta presso le sedi degli Enti della Forza Armata indicate, nell'Allegato 1 al presente Contratto, oppure al Magazzino/Deposito competente, che sarà indicato dall'A.D., per le forniture, per gli accessori "stand alone revisionati", o per la restituzione di quei materiali che, durante le lavorazioni, dovessero risultare tecnicamente non riparabili e, quindi, da dichiarare fuori uso.

Per i casi in cui sia richiesta dall'A.D. la consegna presso una destinazione diversa da quelle indicate, la stessa dovrà essere eseguita tramite corriere a cura, spese e rischio della Ditta presso la sede dell'Ente della Forza Armata destinatario o Magazzino/Deposito competente, che sarà indicato dall'A.D.. Eventuali ritardi dovuti al vettore non costituiranno motivo di penalizzazione per la Ditta, purché la stessa dimostri di avere effettuato la spedizione entro i 15 (quindici) giorni calendariali dall'accettazione.

La verbalizzazione della consegna sarà quella fatta dall'Ente della Forza Armata ricevente, che provvederà al controllo del materiale.

ARTICOLO 13

CONTROLLO DELLA CONFIGURAZIONE

La Ditta s'impegna ad osservare ed applicare il controllo e

l'aggiornamento della configurazione degli articoli aeronautici del presente Contratto in aderenza alla Norma AER(EP).00-00-5 della D.A.A.A. applicabile alla data di stipula del Contratto, che la Ditta dichiara di conoscere ed accettare, nonché ad effettuare tempestivamente le comunicazioni richieste circa l'ottemperanza alle Prescrizioni Tecniche Applicative della D.A.A.A. (PP.TT.AA.) mediante l'invio dei prescritti modelli. In relazione agli esiti del controllo di configurazione, dovrà essere previsto, nel corso delle lavorazioni, il relativo aggiornamento con l'impiego di kit e materiali necessari per l'introduzione dei Service Bulletin emessi dalle pertinenti E.D.C/O.E.M. e delle Prescrizioni Tecniche Applicative (PP.TT.AA.) della D.A.A.A., le cui Tabelle Generali di Correlazione sono disponibili alla consultazione presso la 8^a Divisione della D.A.A.A.. Le registrazioni delle operazioni eseguite durante le lavorazioni e l'ottemperanza alle succitate PP.TT.AA. dovranno essere riportate, dove richiesto dalle stesse PP.TT.AA., sui Libretti Caratteristici dei Propulsori e/o sulle Schede Identità Accessori, secondo quanto prescritto dalla Norma AER(EP).00-1-24 allo stato di revisione applicabile alla data di stipula del Contratto, che la Ditta dichiara di conoscere ed accettare.

ARTICOLO 14

SUBAPPALTO E SUBFORNITURA

Non è previsto il ricorso al subappalto per l'esecuzione delle prestazioni previste nel presente Contratto.

Ovvero

Per la disciplina del subappalto si applica quanto previsto dall'articolo 105 del D. Lgs. 50/2016 come applicabile ratio temporis.

La Ditta XXX potrà ricorrere a Ditte subappaltatrici nei modi e termini previsti nel comma 7 della predetta norma, limitatamente a quanto richiesto nell'offerta prot.XXXX....

L'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente Articolo e nel predetto articolo 105 autorizza l'Amministrazione a risolvere il Contratto in danno della Ditta ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile.

Per le lavorazioni, la Ditta resta comunque responsabile del rispetto della Norma AER(EP).P-145 (EMAR 145) della D.A.A.A. e dei requisiti di qualità prescritti dal presente Contratto. Il ricorso al subappalto non può comunque ritardare i termini di presentazione alla verifica di conformità.

Nel caso di subappalto autorizzato resta comunque ferma la responsabilità solidale della ditta contraente la quale, pertanto, risponderà pienamente e direttamente nei confronti dell'A.D. della regolare esecuzione e dell'adempimento di tutti gli obblighi contrattuali.

L'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente articolo autorizza l'Amministrazione a risolvere il Contratto in danno della Ditta ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile.

E' autorizzata la subfornitura per tutti quei materiali che non rientrano nella normale linea produttiva della Ditta, il cui approvvigionamento avverrà tramite Ditte subfornitrici rispondenti ai requisiti di Supplier Quality Assurance richiamati nel Piano di Qualità.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.

ARTICOLO 15

CAUSE DI FORZA MAGGIORE

A completamento dell'articolo 110 del D.P.R. 236/2012 si conviene inoltre che i termini fissati per la presentazione alla verifica di conformità (collaudo)/consegna dei materiali e/o delle prestazioni oggetto del presente Contratto potranno essere spostati, su richiesta della Ditta, qualora eventi ritenuti di forza maggiore (scioperi, incendi, alluvioni, pandemie o altre cause consimili non causate direttamente o indirettamente da fatti colposi o dolosi imputabili alla Ditta stessa, incluse le cause al di fuori della possibilità di operare della Ditta, quali ad esempio il riscontro di anomalie progettuali su parti di terzi, ovvero ritardi, furti o perdita nei trasporti), impediscano alla Ditta di rispettare i termini suddetti.

Tale spostamento dei termini potrà essere concesso per un periodo corrispondente al ritardo determinato dagli eventi suddetti; la Ditta, per ottenerlo, dovrà notificare all'A.D. l'evento ritenuto di forza maggiore, entro il termine di 10 (dieci) giorni calendariali dal suo verificarsi ed inoltrare domanda, accompagnata da apposita documentazione che provi la durata del ritardo, prima della scadenza dei termini contrattuali di presentazione alla verifica di conformità.

Qualora la Ditta non sia in grado di provare con evidenze documentali che i fatti posti a fondamento della richiesta di spostamento dei termini sono dipendenti da causa di forza maggiore, o non abbia denunciato in tempo utile a norma del capoverso precedente i fatti suddetti, l'A.D. procederà all'applicazione della penalità prevista per i ritardi, riservandosi di esaminare ogni questione relativa all'imputabilità del ritardo stesso in sede di eventuale domanda di rimborso della penalità.

Ai fini dello spostamento dei termini, lo sciopero è inteso causa di forza maggiore se è stato generale e di carattere nazionale, regionale o provinciale ed ha coinvolto direttamente la Ditta.

Gli scioperi aziendali non danno luogo a spostamento dei termini contrattualmente previsti.

Quanto sopra, si applica anche nel caso in cui la Ditta abbia fatto ricorso, regolarmente autorizzato dall'A.D., a terzi.

ARTICOLO 16

GARANZIA

- 1) La durata della garanzia per le lavorazioni e le forniture oggetto del Contratto, escluso il materiale G.F.E. e fatte salve le responsabilità da vizi occulti, è di 12 mesi dalla data di consegna o di 500 ore di volo dal primo utilizzo, quale dei due sopraggiunge prima.
- 2) La garanzia viene prestata dalla Ditta, qualora lo ritenga necessario, presso i propri stabilimenti, provvedendo a propria cura e spese al ritiro dei materiali ed al trasporto presso questi ultimi; qualora l'A.D. richieda che essa venga prestata presso i Gruppi di Volo e Reparti d'impiego delle Forze Armate, gli oneri relativi alle spese di Viaggio e Trasferta dei

tecnici della Ditta saranno a carico dell'A.D.. Nel caso in cui l'intervento in garanzia riguardi una prestazione effettuata dalla Ditta presso i Gruppi di Volo e Reparti d'impiego delle Forze Armate, le suddette spese di Viaggio e Trasferta saranno a carico Ditta.

3) Se durante il periodo di validità della garanzia si dovessero manifestare difetti o vizi che pregiudicano il buon funzionamento dell'articolo aeronautico oggetto della prestazione contrattuale, e qualora tali difetti o vizi siano da imputarsi alle prestazioni fornite dalla Ditta, sia in termini di operazioni manutentive eseguite che di parti installate, la Ditta sarà tenuta a:

- fornire a proprio carico la M.O. necessaria per la rimessa in efficienza del componente riscontrato difettoso;
- riparare la parte e/o le parti riscontrate difettose;
- fornire nuove parti su richiesta dell'A.D., qualora le parti impiegate nelle lavorazioni non rispondano pienamente alle specifiche di progetto;
- assumere a proprio carico le spese di trasporto del materiale difettoso presso le officine della Ditta e per la riconsegna all'Ente della Forza Armata interessato, ove tale trasporto risulti necessario nel caso di materiale sbarcato o nel caso di materiale imbarcato per il quale non sia possibile o conveniente per l'A.D. il trasferimento con aeromobile.

4) Ogni difetto riscontrato in periodo di garanzia dovrà essere notificato alla Ditta entro 30 (trenta) giorni calendariali dalla data in cui il difetto è stato riscontrato.

5) La Ditta si obbliga a rispondere entro 30 giorni dalla data della notifica

esplicitando le azioni che intende intraprendere.

- 6) La Ditta si obbliga ad intervenire, per la eventuale rimessa in efficienza sul posto, ove tecnicamente possibile, entro e non oltre 30 (trenta) giorni calendariali dalla data di ricezione dell'accettazione da parte dell'A.D. di quanto esplicitato nel precedente punto 5).
- 7) Gli articoli oggetto dell'intervento in garanzia dovranno essere versati dall'A.D. alla Ditta entro 30 (trenta) giorni calendariali dalla data dell'accettazione da parte dell'A.D. di quanto esplicitato nel precedente punto 5).
- 8) Il decorso del periodo di garanzia dell'articolo interessato rimarrà sospeso dal giorno della comunicazione alla Ditta dei difetti riscontrati al giorno di riconsegna di detto articolo.
- 9) Per gli articoli oggetto di prestazioni effettuate a seguito di una chiamata in garanzia, sarà applicato un nuovo periodo di garanzia pari a quello inizialmente previsto.
- 10) Detti articoli dovranno essere riconsegnati entro i termini concordati con l'A.D. al momento della consegna del materiale soggetto a chiamata in garanzia.
- 11) Non rientrano nella garanzia le avarie che, da un contraddittorio tra A.D. e Ditta, risultino imputabili ad una non corretta utilizzazione dell'articolo rispetto a quanto previsto dalla documentazione tecnica applicabile.

ARTICOLO 17

PENALITA'

Ai sensi dell'articolo 125 del D.P.R. 236/2012, per quanto riguarda le

penalità da comminare alla Ditta, in relazione alle inadempienze accertate per ritardi temporali di presentazione alla verifica di conformità e consegna, di quanto forma oggetto del presente Contratto, qualora il ritardo non risulti imputabile a causa di forza maggiore (Articolo 15) e/o ritardi nella fornitura di materiale e prestazioni di competenza A.D. (Articolo 9) si conviene l'applicazione di una penale pari allo 0,1 % del valore dell'intera prestazione, per ogni giorno calendariale di ritardo, fino al raggiungimento del limite del 10% dell'ammontare della prestazione stessa, relativa all'attività programmata e/o non programmata.

In caso di mancato rispetto dei termini di emissione dei preventivi, la Ditta è soggetta, per ogni richiesta non evasa alla penalità di Euro 50,00 per ogni giorno calendariale di ritardo. Trascorsi 100 (cento) giorni calendariali di ritardo, l'A.D. applicherà la penale di Euro 5.000,00, riservandosi la facoltà di procedere secondo le disposizioni dell'articolo 124 del D.P.R. 236/2012.

In caso di ritardo nella presentazione del Piano di Qualità rispetto al termine di 30 (trenta) giorni calendariali dal giorno successivo alla data di ricezione, da parte della Ditta, della lettera di notifica dell'approvazione del Contratto (ivi compresa la sua eventuale anticipata esecuzione), saranno applicate penalità pari a Euro 50,00 per ogni giorno di ritardo, fino ad una penale massima di Euro 5.000,00.

In caso di ritardo nell'attivazione o rinnovo annuale degli *account* per l'accesso *on-line* al *database* degli aggiornamenti della documentazione tecnica emessa dalla *E.D.C.*, saranno applicate penalità pari a Euro 50,00 per ogni giorno di ritardo, fino ad una penale massima di Euro 5.000,00.

In caso di ritardo nell'intervento di chiamata in garanzia per le lavorazioni e le forniture oggetto del Contratto (Articolo 16) oltre i termini stabiliti di giorni 30 (trenta), sarà applicata una penalità di € 50,00 (cinquanta/00) per ogni giorno di ritardo, la cui quota complessiva sarà versata dalla Ditta o direttamente ritenuta dall'A.D. in sede di svincolo della cauzione contrattuale.

Per ogni giorno di ritardo nella riconsegna dell'articolo sottoposto ad intervento in garanzia nei termini concordati con l'A.D., sarà applicata una penalità di € 50,00 (cinquanta/00), la cui quota complessiva sarà versata dalla Ditta o direttamente ritenuta dall'A.D. in sede di svincolo della cauzione contrattuale.

Qualora la Ditta ometta o ritardi l'assicurazione del materiale di proprietà dell'A.D. (Articolo 18), la stessa sarà soggetta ad una penalità pari a 5 (cinque) volte il valore del premio di assicurazione che sarebbe spettato alla Società assicurativa.

Qualora in sede di verifica di conformità, la Commissione all'uopo nominata, riscontrasse una mancanza di codifica ai sensi dell'Articolo 22 di quanto forma oggetto di tale verifica e, nonostante ciò, stabilisse comunque l'accettazione di tali beni/servizi, si applicherà una penale pari a Euro 50 per ogni giorno calendariale di ritardo a decorrere dall'effettiva consegna dei suddetti beni/servizi, fino ad un massimo convenzionale di Euro 5.000,00. Si precisa che in caso di ritardata consegna dei beni e sino alla medesima consegna, si applicherà, invece, la penale in relazione alle inadempienze accertate per ritardata presentazione alla verifica di conformità e consegna.

Nel caso in cui la Ditta non esegua in tutto od in parte le prestazioni previste dal presente Contratto, l'A.D. ha facoltà di procedere secondo quanto previsto dall'articolo 124 del D.P.R. 236/2012.

In ogni caso, l'ammontare complessivo delle penalità applicate non potrà superare il 10% dell'importo contrattuale.

A seguito della risoluzione parziale del Contratto, il suddetto limite sarà commisurato al valore delle prestazioni non oggetto della risoluzione stessa.

La Committente si riserva di richiedere il maggior danno, sulla base di quanto disposto all'articolo 1382 cod. civ., nonché la risoluzione del presente Contratto nell'ipotesi di grave e reiterato inadempimento, tale ipotesi potrà qualificarsi quale grave violazione professionale ai sensi e per gli effetti dell'articolo 80 del D.Lgs. 50/2016.

ARTICOLO 18

ASSICURAZIONI

A integrazione e parziale deroga di quanto previsto dall'articolo 105 del D.P.R. 236/2012 che disciplina il deposito e la custodia del materiale dell'A.D. in temporanea consegna alla Ditta, si stabilisce che per il predetto materiale la Ditta è costituita, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1766, 1780 e seguenti del Codice Civile, depositaria dei materiali ricevuti. A garanzia di tali materiali, la Ditta è tenuta ad assicurarli mediante una polizza assicurativa a favore dell'A.D. rilasciata da imprese di assicurazione debitamente autorizzate all'esercizio e operanti nel territorio _____ (della Repubblica Italiana in regime di libertà di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi).

Detta assicurazione deve effettuarsi per valori corrispondenti ai prezzi di mercato basati sui prezzi attualizzati di produzione e sullo stato d'uso ed efficienza dei materiali dal momento della loro consegna alla Ditta sino alla riconsegna all'A.D. dei materiali stessi.

L'assicurazione deve, inoltre, essere vincolata a beneficio dell'A.D. e deve coprire anche i danni provocati direttamente e/o indirettamente da tutti coloro che operano sul materiale, compreso il personale dell'A.D..

Detta assicurazione deve decorrere dal momento del ritiro, a cura Ditta, dei materiali presso la Forza Armata interessata fino alla riconsegna degli stessi, dopo la verifica di conformità e accettazione da parte dell'A.D. di cui al precedente Articolo 11.

ARTICOLO 19

MODIFICHE, AGGIORNAMENTI E VARIANTI

E' facoltà dell'A.D. richiedere modifiche, aggiornamenti e/o varianti al presente Contratto se nel corso dell'esecuzione delle prestazioni si rendesse necessario ed opportuno apportare le suddette modifiche, aggiornamenti e/o varianti al fine di aumentare la funzionalità operativa e/o le prestazioni tecniche degli articoli oggetto del Contratto.

Tali modifiche, aggiornamenti e varianti saranno regolati secondo l'articolo 101 del D.P.R. 15 novembre 2012 n. 236 e l'articolo 106 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50.

ARTICOLO 20

DIRITTI DI TERZI

La Ditta assicura che, per l'esecuzione del presente Contratto, non ha violato e non violerà diritti di terzi.

A tal fine, fin da ora, la Ditta assume in proprio tutti gli oneri derivanti dall'eventuale violazione di diritti di terzi, quali uso indebito di brevetti, privative, royalty ecc., relativi ai lavori e/o materiali forniti, obbligandosi a mantenere indenne l'A.D. da qualsiasi pretesa o azione giudiziaria intentata dal terzo titolare del brevetto, della privativa o della proprietà intellettuale e da ogni onere e spesa connessi alla predetta violazione.

ARTICOLO 21

NORME U.N.I.

Nell'esecuzione del presente Contratto è fatto obbligo alla Ditta contraente di osservare le Norme di Unificazione U.N.I. già rese obbligatorie con Decreti Ministeriali, nei modi e nei termini stabiliti dai Decreti stessi.

Verranno inoltre osservate, per quanto possibile, le Norme di Unificazione U.N.I. già definite e pubblicate ma per le quali non siano stati ancora emanati i relativi Decreti.

Per quanto si riferisce ai materiali di provenienza estera si dovranno osservare, secondo l'origine, le rispettive Norme di Unificazione, salvo specifiche richieste contrarie dell'A.D..

E' altresì fatto obbligo alla Ditta di attenersi a quanto prescritto dagli STANAG approvati e pervenuti in Ditta anteriormente alla data di repertoriazione del Contratto, o pervenuti posteriormente, purché in tempo utile per la loro applicazione.

ARTICOLO 22

CODIFICAZIONE - DATI DI GESTIONE - CODICE A BARRE (CAB)

Ove prevista dal Contratto la consegna di parti di ricambio e/o attrezzature peculiari, la Ditta si impegna a fornire all'A.D., con la eventuale collaborazione dei subfornitori:

- i dati di identificazione;
- i dati di gestione;
- l'identificazione a mezzo codice a barre.

1) Requisito di codificazione

La codificazione degli articoli di rifornimento è obbligatoria in accordo ai principi del NATO Codification System e perché la Forza Armata destinataria possa prenderli in carico e renderli utilizzabili introducendoli così nel ciclo logistico nazionale.

Per poter codificare, si deve già disporre del codice NCAGE del Contraente e dei codici CEODIFE dell'Ente Appaltante (EA) e del Gestore Amministrativo, tutti rilasciati dall'Organo Centrale di Codificazione (OCC).

I dati di codificazione, rispondenti al requisito contrattuale relativo agli articoli in fornitura sia di origine nazionale sia estera che il Contraente s'impegna a fornire, sono composti da: dati identificativi (CM-03), dati di gestione (GM-02), dati tecnico-amministrativi (L07) e relativi codici a barre (CAB).

2) SPLC- Spare Part List for Codification

Il Contraente, a fronte della fornitura contrattuale, dovrà proporre all'EA, entro giorni 30 decorrenti dalla data di notifica dell'avvenuta approvazione dell'atto negoziale (per i materiali in quantità determinata), o dall'approvazione del preventivo/quotazione (per i

materiali in quota non programmata), una lista di articoli da codificare Spare Part List for Codification - SPLC.

L'EA, se ritenuto opportuno, potrà indire specifica riunione preliminare per definire la SPLC, cui potranno partecipare lo stesso Contraente, l'Ente Logistico (EL)/Organo Codificatore (OC) di FA e l'OCC.

Tale SPLC dovrà essere presentata per tutti gli articoli in fornitura, anche se risultassero già codificati.

Nella SPLC dovranno essere inseriti tutti i dati essenziali indicati nella Guida al Sistema di Codificazione NATO. In particolare, vanno inseriti per ogni articolo il part number principale (cioè quello del Costruttore o del Responsabile del progetto o dell'Ente Governativo responsabile dell'emissione norma/specifica) ed, eventualmente, il/i part number secondario/i (cioè quello dei Fornitori).

La SPLC dovrà essere divisa in liste con articoli di produzione nazionale e articoli di produzione estera.

La SPLC definitiva dovrà poi essere inviata dal Contraente tramite e-mail all'EA e da quest'ultimo approvata formalmente prima che il Contraente possa procedere, secondo come previsto nei successivi comma 3, 4 e 5, all'inserimento dei dati sul Sistema Informativo Automatizzato Centralizzato (SIAC) della Difesa messo a disposizione dall'OCC tramite il link ufficiale www.siac.difesa.it

3) Liste di Screening

Al fine di consentire all'OCC le attività di "Screening", ovvero di verifica dell'eventuale esistenza di articoli già codificati e/o di aggiornamento dei propri dati di archivio, il Contraente, non oltre 10 (dieci) giorni

dall'approvazione della lista SPLC di cui al comma 2), dovrà compilare ed inviare all'EA e all'OCC, tramite SIAC, le liste estratte dalla SPLC differenziandole tra liste nazionali ed estere.

Le liste dovranno essere presentate anche per gli articoli che risultassero già codificati.

L'EA, responsabile dal punto di vista tecnico della rispondenza al Contratto dei dati codificativi (liste e articoli), potrà intervenire entro 15 giorni per validare o per richiedere al Contraente le modifiche necessarie al soddisfacimento del requisito contrattuale.

Le modifiche richieste dovranno essere effettuate dal Contraente entro il termine massimo di 5 (cinque) giorni decorrenti dalla data della richiesta.

Queste modifiche dovranno poi essere rivalidate dall'EA entro un massimo di 5 (cinque) giorni.

Tale processo può essere reiterato sino a quando l'EA non ritenga soddisfatto il requisito contrattuale.

I giorni occorrenti per le correzioni, qualora non riconducibili a cause imputabili all'A.D, saranno considerati giorni di ritardo e comporteranno l'applicazione delle penalità di cui al successivo comma 10).

A seguito della validazione dell'EA, o trascorso il termine previsto in assenza di comunicazioni da parte di quest'ultimo, l'OCC provvederà, entro un massimo di 20 (venti) giorni, al completamento delle attività di Screening.

L'OCC potrà comunque richiedere all'EA la verifica dei dati forniti dal

Contraente e il loro completamento con gli elementi identificativi CM-03, di gestione GM-02 e/o tecnico amministrativi L07 (solo per le liste estere), per assicurare la corretta attività codificativa.

4) Liste di Codifica

Non oltre 20 (venti) giorni dalla ricezione dell'esito dello Screening di cui al comma 3), per gli articoli non codificati, il Contraente dovrà compilare ed inviare all'EA e all'OCC, tramite SIAC, la SPLC con i part number, i relativi CAB e per gli articoli nazionali le proposte di schede CM-03 e GM-02, mentre per gli articoli di origine estera le relative schede L07 (queste ultime compilate obbligatoriamente in lingua inglese e con allegata la necessaria documentazione tecnica).

L'EA, responsabile dal punto di vista tecnico della rispondenza al Contratto dei dati codificativi (liste e articoli), potrà intervenire entro 15 giorni per validare o per richiedere al Contraente le modifiche necessarie al soddisfacimento del requisito contrattuale.

Le modifiche richieste dovranno essere effettuate dal Contraente entro il termine massimo di 5 (cinque) giorni decorrenti dalla data della richiesta.

Queste modifiche dovranno poi essere rivalidate dall'EA entro un massimo di 5 (cinque) giorni.

Tale processo può essere reiterato sino a quando l'EA non ritenga soddisfatto il requisito contrattuale.

I giorni occorrenti per le correzioni, qualora non riconducibili a cause imputabili all'A.D, saranno considerati giorni di ritardo e comporteranno l'applicazione delle penalità di cui al successivo comma

10).

A seguito della validazione da parte dell'EA, o trascorso il termine previsto in assenza di comunicazioni da parte di quest'ultimo, l'OCC provvederà, entro un massimo di 20 (venti) giorni, al completamento delle attività di Codifica con l'assegnazione dei NATO STOCK NUMBERS (NSN), dandone informazione all'EA, al Contraente e all'EL/OC di Forza Armata.

L'OCC potrà comunque richiedere all'EA la verifica dei dati forniti dal Contraente e il loro completamento con gli elementi identificativi CM-03, di gestione GM-02 e/o tecnico amministrativi L07 (solo per le liste estere), per assicurare la corretta attività codificativa.

5) Liste di Screening e Codifica

Su richiesta dell'EA, in alternativa, il Contraente potrà presentare contestualmente le liste di Screening con la richiesta di Codifica (assegnazione dei NSN) non oltre 30 (trenta) giorni dalla approvazione della SPLC di cui al comma 2).

Le liste dovranno contenere la SPLC con i part number e i relativi CAB e per gli articoli nazionali le proposte di schede CM-03 e GM-02, mentre per gli articoli di origine estera le relative schede L07 (quest'ultime compilate obbligatoriamente in lingua inglese e con allegata la necessaria documentazione tecnica).

Le liste dovranno essere presentate anche per gli articoli che risultassero già codificati.

L'EA, responsabile dal punto di vista tecnico della rispondenza al Contratto dei dati codificativi (liste e articoli), potrà intervenire entro

15 giorni per validare o per richiedere al Contraente le modifiche necessarie al soddisfacimento del requisito contrattuale.

Le modifiche richieste dovranno essere effettuate dal Contraente entro il termine massimo di 5 (cinque) giorni decorrenti dalla data della richiesta.

Queste modifiche dovranno poi essere rivalidate dall'EA entro un massimo di 5 (cinque) giorni.

Tale processo può essere reiterato sino a quando l'EA non ritenga soddisfatto il requisito contrattuale.

I giorni occorrenti per le correzioni, qualora non riconducibili a cause imputabili all'A.D, saranno considerati giorni di ritardo e comporteranno l'applicazione delle penalità di cui al successivo comma 10).

A seguito della validazione da parte dell'EA, o trascorso il termine previsto in assenza di comunicazioni da parte di quest'ultimo, l'OCC provvederà, entro un massimo di 20 (venti) giorni, al completamento delle attività di Codifica con l'assegnazione dei NATO STOCK NUMBERS (NSN), dandone informazione all'EA, al Contraente e all'EL/OC di Forza Armata.

L'OCC potrà comunque richiedere all'EA la verifica dei dati forniti dal Contraente e il loro completamento con gli elementi identificativi CM-03, di gestione GM-02 e/o tecnico amministrativi L07 (solo per le liste estere), per assicurare la corretta attività codificativa.

6) Codificazione di origine estera

Per consentire all'AD la gestione degli articoli di origine estera non codi-

ficati, e nell'attesa di completare l'iter codificativo tramite l'ufficio estero competente, l'OCC assegnerà numeri di codificazione provvisori che saranno successivamente sostituiti da quelli definitivi (assegnati dall'ufficio estero competente).

In questo caso lo svincolo della cauzione definitiva è subordinato alla risoluzione delle discrepanze dei dati codificativi forniti dal Contraente, eventualmente rilevate dagli uffici esteri competenti.

L'OCC comunicherà all'EA e per conoscenza al Contraente i numeri di codificazione definitivi assegnati o le anomalie verificatesi.

L'EA comunicherà formalmente le anomalie al Contraente richiedendo la correzione delle stesse.

7) Flussi Dati e Corrispondenza

L'immissione, lo scambio dei dati e le comunicazioni relative alla codificazione, a meno di diversa disposizione contrattuale, dovranno avvenire per via telematica tramite SIAC.

8) Norme in vigore

Le norme procedurali sull'attività codificativa, per ciascuna tipologia di atto negoziale, sono contenute nella SGD-G-035 - Edizione 2017 "Guida al Sistema di Codificazione NATO" emanata da SEGREDIFESA e disponibile sul sito ufficiale del SIAC www.siac.difesa.it, nella quale sono presenti informazioni e disposizioni di dettaglio su come presentare le liste, i dati identificativi CM-03, di gestione GM-02 e sulla modalità di predisposizione dei dati connessi alla presentazione dei codici a barre CAB e dei dati tecnico-amministrativi L07.

9) Verifica di conformità e Accettazione d'Urgenza

La tassatività dei termini di approntamento alla verifica di conformità degli articoli in fornitura prescinde dal completamento dell'iter di codificazione.

L'EA/EC può disporre, in assenza della conclusione dell'iter codificativo, la verifica di conformità dei materiali e procedere all'eventuale accettazione degli stessi con riserva, così da poterli prontamente utilizzare, eventualmente ricorrendo alla codificazione transitoria, fermo restando che l'attività codificativa dovrà essere svolta a compimento dei requisiti contrattuali. Il saldo del Contratto potrà avvenire solo dopo la codificazione definitiva di tutti gli articoli individuati.

10) Penali e Garanzia

Ai fini dell'applicazione delle penali, i termini per la presentazione delle liste SPLC con i part number, i relativi CAB, le schede CM-03, GM-02 e L07 di cui ai commi 2), 3), 4) e 5) saranno sommati e considerati come unico termine complessivo.

Il ritardo del Contraente nell'adempimento agli obblighi di cui ai precedenti commi comporterà una penale così come disciplinato dall'Art. 17 (Penalità) del Contratto.

Nell'ambito della garanzia contrattuale, l'EA potrà richiedere al Contraente tutte le azioni ritenute necessarie per completare o integrare le attività codificative.

ARTICOLO 23

VISITE DI ESTRANEI E TUTELA DEL SEGRETO

Durante l'esecuzione dei lavori del presente Contratto, la Ditta si impegna ad ottemperare alle vigenti disposizioni che regolano le visite degli

estranei agli Stabilimenti civili di interesse militare, disposizioni che la Ditta dichiara di conoscere ed accettare che, per quanto non allegate sono parte integrante del presente Contratto.

In caso di inadempienza l'A.D. ha la facoltà di applicare le sanzioni previste dalle disposizioni medesime, fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali previste dalle leggi vigenti.

La Ditta si impegna a garantire, nell'espletamento del presente Contratto, l'osservanza degli obblighi ad essa derivanti dalla legge 3 agosto 2007, n. 124 e delle disposizioni integrative contenute nel D.P.C.M. 6 novembre 2015, n. 5 recante "Disposizioni per la tutela amministrativa del Segreto di Stato e delle informazioni classificate", dal D.P.C.M. 2 ottobre 2017 n. 3 recante "Disposizioni integrative e correttive al D.P.C.M. 6 novembre 2015, n. 5" e dalla Direttiva P.C.M. – ANS 3/2006 "Disposizioni in materia di sicurezza e tutela delle informazioni classificate nel settore industriale". In caso di inadempienza, l'A.D. ha la facoltà di applicare le sanzioni previste dall'art. 124 del D.P.R. 236/2012, fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali previste dalle leggi vigenti.

ARTICOLO 24

TUTELA DEI LAVORATORI

- 1) La Ditta è sottoposta a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, occupati nelle prestazioni oggetto del Contratto, risultanti dalle disposizioni normative vigenti in materia di lavoro e di legislazione sociale ed assume a suo carico tutti gli oneri.
- 2) La Ditta è obbligata, altresì, ad attuare, nei confronti dei propri dipendenti, occupati nelle prestazioni oggetto del Contratto,

condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data del Contratto, alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni ed in genere da ogni altro Contratto collettivo successivamente stipulato per la categoria ed applicabile nella località.

Gli obblighi di cui sopra, permangono anche dopo la scadenza dei suindicati contratti collettivi e fino al loro rinnovo.

I suddetti obblighi vincolano la Ditta anche nel caso che essa non sia aderente alle associazioni stipulanti o recede da esse.

ARTICOLO 25

ASSICURAZIONI SOCIALI

La Ditta si obbliga a dimostrare in ogni tempo l'osservanza degli obblighi di legge e di Contratto relativi alla protezione del lavoro e alla tutela dei lavoratori, in particolare quelli sulle Assicurazioni Sociali (invalidità e vecchiaia, disoccupazione, infortuni, malattie, ecc.), ivi compresi quelli relativi al diritto al lavoro dei disabili (Legge 12 marzo 1999, n. 68) e gli obblighi che hanno origine in contratti collettivi che prevedono a favore dei lavoratori diritti patrimoniali aventi per base il pagamento dei contributi da parte dei datori di lavoro (assegni familiari, indennità ai richiamati alle armi, etc.).

Nel caso di ottenimento da parte dell'Amministrazione del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) della Ditta o del subappaltatore impiegato nell'esecuzione dell'Accordo, che segnali un'inadempienza contributiva, l'A.D., ai sensi dell'articolo 30 comma 5, del Decreto

Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, provvederà a trattenere l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.

Nel caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente della Ditta contraente o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell'esecuzione dell'Accordo, l'Amministrazione (RUP), ai sensi dell'articolo 30, comma 6, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, inviterà per iscritto il soggetto inadempiente a provvedervi entro i successivi 15 (quindici) giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine e ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, l'Amministrazione si riserva di pagare, anche in corso d'opera, direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute al contraente o dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell'articolo 105 comma 13, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50.

L'Amministrazione predisporrà delle quietanze che verranno sottoscritte direttamente dagli interessati.

Nel caso di formale contestazione da parte della ditta delle richieste sopra indicate, l'Amministrazione provvederà all'inoltro delle stesse e delle controdeduzioni alla Direzione Provinciale del lavoro o di analogo Ente ispettivo estero se trattasi di stabilimento di produzione fuori del territorio italiano, per i necessari accertamenti.

ARTICOLO 26

TUTELA DELLA SALUTE, SICUREZZA ED AMBIENTE

La Ditta è responsabile di assicurare che i materiali in fornitura possano essere usati in sicurezza e soddisfino i requisiti previsti dalle Direttive Comunitarie e leggi nazionali in materia di sicurezza in vigore al momento della firma del presente Contratto, inclusi gli obblighi derivanti dall'applicazione del regolamento (CEE) n. 1907/2006 (REACH). La Ditta è altresì tenuta al rispetto dei requisiti e regolamenti in vigore all'atto della consegna dei beni, ancorché non vigenti all'atto della sottoscrizione del Contratto, che la stessa conosce o avrebbe dovuto conoscere.

Eventuali oneri associati per adempimenti relativi a normative REACH emesse successivamente alla data di stipula del presente Accordo saranno oggetto di futura negoziazione tra le Parti in base ai principi di correttezza e buona fede.

Pertanto, tenuto conto che l'Amministrazione della Difesa in base al regolamento REACH si configura come "utilizzatore a valle", all'atto della presentazione dei materiali per la verifica di conformità, la Ditta si obbliga a produrre al responsabile del procedimento i seguenti documenti:

a) una copia della "Dichiarazione di conformità della Ditta al Regolamento REACH" dalla quale risulti:

- di essere a conoscenza degli obblighi che il "Regolamento REACH" impone a tutti i fabbricanti, importatori e utilizzatori a valle di sostanze chimiche in quanto tali o in quanto componenti di miscela o articolo;
- che ha adempiuto agli obblighi medesimi in relazione a tutti gli articoli di fornitura (sia di produzione Ditta che di subfornitura);

b) qualora le suddette sostanze utilizzate nella produzione degli articoli

superino la quantità di n. 1 tonnellata (t)/anno, una copia dell'“Attestato di conformità” della Ditta, in cui venga indicato il “Legale Rappresentante” nominato ai fini del programma REACH e fornisca le seguenti informazioni:

- codice EINECS/EC number e/o CAS di tutte le sostanze, da sole o in preparato;
- peso totale della sostanza;

tale Attestato verrà prodotto annualmente dalla Ditta, e conterrà una valutazione “pro rata” in peso della percentuale di sostanze impiegate nella produzione Ditta di articoli destinati all'Amministrazione della Difesa, rispetto alla produzione totale.

c) elenco dei “codici identificativi” dei prodotti/materiali di fornitura contenenti le sostanze soggette al Regolamento REACH nonché le relative “schede di sicurezza”, ove applicabile.

La produzione dei documenti di cui al precedente punto da parte della Ditta è presupposto per l'avvio della verifica di conformità da parte dell'A.D.. La mancata produzione dei documenti di cui al presente articolo costituisce giusta causa di rifiuto dell'ammissione a verifica di conformità.

La Ditta dovrà inoltre, nella fase di servizio/impiego del bene fornito, informare tempestivamente l'A.D. di ogni altra prescrizione applicabile ai materiali in fornitura e, per i materiali già forniti, le eventuali precauzioni per l'uso in sicurezza procedendo, se del caso, alla modifica dei manuali d'uso applicabili, i cui costi, qualora dovuti, potranno essere spesi a fronte di successivi strumenti contrattuali in applicazione della Direttiva Comunitaria 374 del 1985 (e successive modifiche), che ha esteso la disciplina delle responsabilità per danni da prodotti, anche a quelli

derivanti da mancata informazione sulla composizione d'uso degli stessi, in ossequio al principio secondo cui ogni prodotto industriale deve essere utilizzato in condizioni di sicurezza.

Pertanto, la responsabilità della Ditta sul bene non si esaurisce solo nel possibile danno derivante da difetti, ma permane nell'obbligo di fornire tutte quelle informazioni che possono permetterne l'uso in sicurezza dello stesso. Da ciò discende la responsabilità della Ditta di segnalare i materiali pericolosi, di fornire le indicazioni su come trattarli (vedasi norma UNI-EN ISO 9001) e identificare, nel corso della vita del prodotto stesso, i materiali alternativi proponendo soluzioni su come trattarli per la tutela del personale e dell'ambiente.

ARTICOLO 27

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE

(D.U.V.R.I.)

Ai sensi del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81, integrato e corretto dal Decreto Legislativo 3 agosto 2009 n. 106, e successivamente dal Decreto Legge 21 giugno 2013 n. 69, convertito nella Legge 9 agosto 2013 n. 98, e con particolare riferimento all'articolo 26 comma 3-ter, essendo la Stazione Appaltante (A.D. nel presente Atto) diversa dal "Datore di Lavoro" (Ente di F.A. in cui si espletterà l'attività della Ditta), si redige e si allega al presente Contratto in Allegato 3 il DUVRI recante una valutazione preventiva dei rischi standard che potrebbero potenzialmente derivare dalla esecuzione del Contratto medesimo.

L'Ente di F.A. presso il quale si espletteranno le attività, prima dell'inizio della loro esecuzione, integrerà, ove lo ritenesse opportuno, il predetto

documento riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verranno espletati gli obblighi contrattuali, individuando le misure atte ad eliminare, o quantomeno ridurre, tali rischi, ed indicando i relativi costi.

Tali costi, ove ravvisati, saranno sostenuti dall'ente di F.A. con i fondi ordinariamente assegnati per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro in applicazione del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive integrazioni.

L'integrazione del DUVRI, sottoscritta per accettazione dall'esecutore (Ditta), seppur non allegata, costituirà parte del presente Contratto.

ARTICOLO 28

CAUZIONE

A garanzia della completa ed esatta esecuzione delle prestazioni/forniture previste dal presente Contratto, la Ditta, ai sensi dell'articolo 54 del R.D. 23 maggio 1923 n. 827 e successive modifiche, dell'art. 103 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, poiché in possesso di certificazione di qualità, ha prestato, in armonia con quanto previsto dall'Articolo 1 della legge 10 giugno 1982 n. 348 e successive modificazioni, regolare cauzione di Euro _____ (_____) mediante Polizza Fidejussoria n. rilasciata da _____ in data _____ ed autenticata nelle firme dal _____ notaio in _____. In applicazione dell'articolo 103 del D.lgs. 50/2016, detta cauzione sarà automaticamente svincolata progressivamente a misura dell'avanzamento dell'esecuzione corrispondente alla consegna delle prestazioni e per quote corrispondenti al prezzo delle stesse nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito.

L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino a 12 mesi dalla data di consegna dell'ultima prestazione. Lo svincolo del 20% finale sarà autorizzato dalla DAAA, previa richiesta da parte della Ditta.

ARTICOLO 29

ONERI FISCALI E CONTRATTUALI

In conformità con quanto previsto dal D.M. 9 maggio 1980 del Ministero del Tesoro, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 19 agosto 1980 n. 226, le spese di copia, stampa, carta bollata, registrazione e altre inerenti al presente Contratto, sono a carico della Ditta.

La Ditta è tenuta a versare sul conto corrente Postale intestato alla Tesoreria Provinciale dello Stato, la somma indicata a tale titolo dall'Ufficiale Rogante, con specificazione analitica secondo le tariffe prefissate con D.M. 24 Maggio 2005 dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 28 Maggio 2005 n. 123.

Il versamento della somma di cui al precedente comma dovrà essere effettuato entro 5 (cinque) giorni dalla data di stipula del presente Contratto con la conseguenza che, in caso di ritardo, il relativo importo dovrà essere aumentato degli interessi legali decorrenti dalla data di scadenza dei 5 (cinque) giorni fino alla data dell'effettivo versamento.

L'attestato del versamento dovrà essere immediatamente prodotto all'Ufficiale Rogante.

Ai sensi dell'articolo 8/bis del D.P.R. del 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modifiche, le prestazioni dei servizi e/o la cessione dei beni oggetto del presente Contratto, non sono soggette all'imposta sul valore

aggiunto (I.V.A.).

Le spese di bollo relative ai preventivi/consuntivi di cui alle prestazioni non programmate previste al punto 2) dell'articolo 3, saranno incluse nei preventivi stessi, ai sensi della Direttiva SGD 023, Parte I – Capo I – Paragrafo 8.

ARTICOLO 30

MODALITA' DI PAGAMENTO

Per le prestazioni di cui all'Articolo 3 (escluso il paragrafo 2 punto 2.b) "Assistenza tecnico-logistica presso i Reparti) all'esito positivo della verifica di conformità ed effettuata la consegna, entro un termine non superiore a sette giorni dalla stessa, l'A.D. rilascerà il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore.

La liquidazione della fattura potrà avvenire a fronte della seguente documentazione:

- ✓ Lettera di Presentazione alla Verifica di Conformità;
- ✓ Verbale di verifica di conformità e accettazione;
- ✓ Verbale di ri-consegna sottoscritto per accettazione dell'Ente ricevente;
- ✓ Certificato di pagamento
- ✓ Fatture elettronica

La liquidazione delle fatture relative alle prestazioni non programmate di cui all'Articolo 3 paragrafo 2, punto 2.b) avverrà a fronte della presentazione della seguente documentazione comprovante l'avvenuta esecuzione dell'intervento richiesto quale:

- ✓ Alternativamente: dichiarazione constatante il giorno e l'ora di

arrivo ed il numero di giorni di presenza del personale intervenuto, che specifichi le ore di presenza per ciascun giorno / apposita dichiarazione di buona esecuzione delle prestazioni eseguite/ dichiarazione di buona provvista dei materiali eventualmente impiegati.

- ✓ Certificato di pagamento
- ✓ Fattura elettronica

Le parti concordano, ai sensi dell'art.1 comma 4 del D.lgs. n.192/2012 in considerazione delle complesse attività di acquisizione della documentazione probatoria della regolare esecuzione contrattuale, che il termine entro il quale verrà effettuato il pagamento delle fatture sarà di 60 (sessanta) gg. a decorrere dalla data di ricevimento delle stesse da parte dell'A.D., a condizione che la Ditta abbia assolto a tutti gli obblighi previsti nel presente atto.

Il pagamento delle somme dovute alla Ditta in dipendenza delle prestazioni in argomento sarà effettuato con mandati informatici sul conto corrente IBAN n. _____, dedicato e intestato alla Ditta medesima, presso la banca _____.

Le fatture dovranno essere trasmesse in forma elettronica secondo le procedure stabilite dall'articolo 1, commi da 209 a 213 della Legge 24 dicembre 2007 n. 244 nonché del Decreto Ministeriale 3 aprile 2013 n. 55 e della circolare M.E.F. 4 novembre 2013 n. 37.

Le stesse dovranno contenere l'indicazione del seguente codice IPA n. U6HD00 e del Codice Identificativo Gara (SMARTC.I.G.) n. Z5B3546A0B.

Ai fini del pagamento delle prestazioni/forniture rese trovano

applicazione le norme contenute nel combinato disposto dell'art. 31 del D.L. 21 giugno 2013 n. 69 convertito in legge dall'articolo 1, comma 1, della Legge 9 agosto 2013, n. 98.

In caso di eventuale autorizzazione al subappalto, l'A.D. corrisponderà direttamente al subappaltatore l'importo delle prestazioni dallo stesso eseguite, in caso di inadempimento da parte della Ditta.

Le parti prendono atto degli obblighi relativi alla previsione del crono programma derivante dall'art. 42 della Legge n. 196/2009 e dell'art. 6, commi da 10 a 16 del Decreto Legge n. 95/2012, convertito, con modificazioni dalla Legge n. 135/2012, nonché delle circolari applicative M.E.F. n. 24, n. 27 rispettivamente in data 23 luglio 2012, 5 settembre 2012 e n.1 del 18 gennaio 2013 e seguenti in materia.

Come convenuto espressamente tra le parti, ai sensi dell'articolo 35, comma 18 del D. Lgs. 50/2016 sarà facoltà della Ditta richiedere l'anticipazione dei pagamenti pari al 30% dell'importo di cui al precedente Articolo 3.

L'eventuale erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione della garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di cui al predetto articolo 35, comma 18, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, da trasmettere all'A.D. ai fini del pagamento. In caso di anticipata esecuzione del Contratto, l'anticipazione potrà essere erogata solo a decorrere dalla registrazione del Decreto d'impegno della spesa da parte degli Organi di controllo. Il recupero dell'anticipazione avverrà fino alla completa compensazione del relativo importo con le modalità e secondo gli importi previsti sul cronoprogramma in Allegato 4, con contestuale e automatica

riduzione della predetta garanzia.

ARTICOLO 31

OBBLIGO DI TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

- 1) Ai sensi della legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificata dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217 (che ha convertito il decreto legge 12 novembre 2010 n. 187), tutti i movimenti finanziari relativi alla presente commessa devono essere effettuati esclusivamente tramite bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Ciascun bonifico/postale o altro sistema di pagamento dovrà contenere il codice identificativo di gara (SMART CIG) n. Z5B3546A0B.
- 2) L'inadempimento della Ditta agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari costituirà causa di risoluzione del presente Contratto. La Ditta assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari riferiti al presente Contratto e di comunicazione, entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, degli estremi identificativi di detti conti nonché, nello stesso termine, delle generalità e del codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.
- 3) Parimenti, nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate a lavori/servizi/fornitura della presente commessa, deve essere inserita apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume l'obbligo della

tracciabilità dei flussi finanziari, pena la nullità assoluta degli stessi.

- 4) L'A.D. procederà, ai sensi di legge, alle verifiche circa il rispetto della predetta prescrizione.
- 5) Qualora l'impresa abbia notizia dell'inadempimento del subappaltatore o subcontraente agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari deve procedere all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente il gestore contrattuale e la Prefettura competente per territorio.
- 6) L'inosservanza degli obblighi derivanti dalla citata legge n. 136/2010, come modificata dalla legge 17 dicembre 2010 n. 217, comporta a carico del soggetto inadempiente, fatta salva la clausola risolutiva espressa di cui al precedente punto 2), l'applicazione delle sanzioni previste all'art. 6 della legge medesima.

ARTICOLO 32

CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

- 1) Il Contratto si risolverà automaticamente ai sensi dell'art. 1456 c.c. nei seguenti casi:
 - cessazione di attività e dichiarazione di fallimento;
 - malafede, frode o negligenza nella esecuzione del Contratto da parte della Ditta, nonché mancata reintegrazione del deposito cauzionale;
 - mancata/parziale copertura assicurativa per i materiali e mezzi oggetto del Contratto;
 - in caso di esecuzione delle prestazioni a mezzo di subappalto non autorizzato;

Nei casi sopra indicati, la risoluzione si verifica di diritto nel momento in cui l'Amministrazione comunicherà alla Ditta contraente che intende avvalersi della clausola risolutiva espressa.

In tal caso, alla Ditta è liquidata soltanto la parte di fornitura o delle prestazioni già regolarmente verificate, accettate e consegnate.

E' inoltre riservata altresì all'Amministrazione la facoltà di risolvere il Contratto per inadempimento qualora le inadempienze della Ditta si protraggano oltre il termine di 15 giorni assegnato dall'A.D. per porvi rimedio, nonché la facoltà di procedere all'incameramento della cauzione e/o alla richiesta di risarcimento danni nei confronti del Contraente inadempiente.

Si potrà procedere inoltre alla risoluzione del Contratto nelle seguenti ipotesi:

- nel caso in cui la Ditta non esegua in tutto o in parte la fornitura e/o le prestazioni previste dal presente Contratto;
- nel caso di esito negativo della Verifica di Conformità [Buona Esecuzione], qualora la Ditta non apporti, a propria cura e spese, entro i termini fissati nel Verbale di Verifica di Conformità e comunque entro e non oltre il termine massimo di 30 giorni concesso dall'A.D., i perfezionamenti o le modifiche necessarie per superare le prove fallite;
- nel caso in cui a seguito dei controlli, dovessero risultare e perdurare carenze o mancanze, da parte della Ditta, nell'ottemperanza dei requisiti di qualità prescritti al precedente Articolo 7 (Assicurazione della Qualità) eccezione fatta per il ritardo nella presentazione del Piano di Qualità ed eventuali ritardi a fronte di richieste di interventi

- correttivi, in quanto già sottoposti alle penali di cui all'Articolo 17;
- qualora la Ditta risultasse, nei termini stabiliti, inadempiente nell'implementare il Piano di azioni correttive da attuare per la risoluzione di non-compliance di "livello 1", di cui alla Norma AER(EP).P-145 (EMAR 145),
 - nel caso in cui il Ditta si rifiuti di fare eseguire i controlli di cui al precedente Articolo 11 (Verifica di Conformità, accettazione e consegna);
 - nel caso in cui vengano accertati comportamenti/deficienze di particolare gravità imputabili alla Ditta ed intese a mascherare errori od in caso di recidiva nella constatazione di grave negligenza nello svolgimento delle prestazioni che pregiudichi il buon esito degli apprestamenti contrattuali;

L'esercizio della facoltà anzidetta da parte dell'Amministrazione non esonera la Ditta dalle responsabilità civili o penali in cui essa, per i fatti di cui sopra, possa incorrere a norma delle disposizioni vigenti. Inoltre, fermo restando quanto previsto nel precedente Articolo 17 (Penalità), nel caso in cui la Ditta non esegua in tutto od in parte le prestazioni previste dal presente Contratto, trovano applicazione le norme contenute nell'articolo 124 del D.P.R. 15 novembre 2012, n. 236.

ARTICOLO 33

RECESSO UNILATERALE DAL CONTRATTO

E' facoltà dell'A.D., con preavviso di 20 (venti) giorni, recedere anticipatamente dal rapporto contrattuale.

In tal caso sarà riconosciuto alla Ditta il pagamento delle prestazioni effettivamente eseguite e il valore dei materiali acquistati, non altrimenti impiegabili, come fatto constatare da verbale redatto in contraddittorio fra le parti, oltre al dieci per cento dell'importo residuale necessario per raggiungere i quattro quinti dell'ammontare globale del Contratto.

I materiali non altrimenti impiegabili dalla Ditta restano acquisiti dall'Amministrazione.

ARTICOLO 34

VINCOLO CONTRATTUALE

Il presente Contratto, mentre vincola la Ditta dal momento della sottoscrizione, non vincolerà l'A.D. se non dopo l'intervenuta sua approvazione e registrazione presso gli Organi di controllo nei modi e nei termini di legge.

ARTICOLO 35

CONTROVERSIE

Per controversie sui diritti soggettivi, derivanti dall'esecuzione del presente Contratto, trovano applicazione le norme contenute nell'art. 205 e seguenti del D.Lgs. 50/2016.

Resta salva la tutela giurisdizionale di fronte al giudice ordinario. Per tali controversie è competente il Foro di Roma.

ARTICOLO 36

PROTOCOLLO DI LEGALITA'

Per le prestazioni oggetto del presente Contratto, la Ditta, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori, a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dall'articolo 2, comma 3, D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 recante il "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici", in applicazione della legge n. 190/2012.

La violazione degli obblighi derivanti dal citato codice, in relazione alla gravità ed alla compatibilità degli stessi con le circostanze concrete, potrà essere causa di risoluzione del presente Contratto nei casi ritenuti più gravi. L'Amministrazione contesterà per iscritto alla Ditta il fatto, assegnando un congruo termine per la presentazione di eventuali controdeduzioni.

Ove queste non siano presentate o risultino non accoglibili, l'A.D., nel rispetto dei principi di proporzionalità e ragionevolezza, si riserva la facoltà di dare applicazione alle previste disposizioni sanzionatorie in materia.

ARTICOLO 37

PATTO D'INTEGRITA'

Il Patto d'integrità debitamente sottoscritto di cui all'articolo 1, comma 17, della legge 190/2012 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione" nonché di cui all'allegato 11 del Piano triennale di prevenzione della corruzione approvato dal Ministro della Difesa in data 28 aprile 2022, costituisce parte integrante sostanziale e pattizia del Contratto medesimo.

ARTICOLO 38

VARIAZIONE RAGIONE SOCIALE E PROCURE

Qualora nel corso dello svolgimento del presente Contratto si verificassero variazioni nella ragione sociale della Ditta e/o della persona della Ditta stessa autorizzata a riscuotere e quietanzare in nome e per

conto di essa, dette variazioni dovranno essere debitamente notificate all'A.D..

L'A.D. non risponderà, in ogni caso, di qualsiasi conseguenza derivante dalla omessa notifica delle variazioni sociali e dal mancato rispetto di quanto stabilito al capoverso precedente.

ARTICOLO 39

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il Fornitore dichiara di aver ricevuto prima della sottoscrizione del presente Contratto le informazioni di cui all'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche "Regolamento UE"), circa il trattamento dei dati personali, conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione del Contratto stessa e di essere a conoscenza dei diritti riconosciuti ai sensi della predetta normativa.

La Committente tratta i dati forniti dal Fornitore, ai fini della stipula del Contratto, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del Contratto stesso in adempimento di precisi obblighi di legge derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica. Tutti i dati acquisiti dalla Committente potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici.

Con la sottoscrizione del Contratto, il Fornitore, in persona del legale rappresentante pro-tempore o di procuratore in grado di impegnare sullo specifico tema l'azienda, acconsente espressamente al trattamento dei

dati personali come sopra definito e si impegna ad adempiere agli obblighi di rilascio dell'informativa e di richiesta del consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell'ambito dell'esecuzione del Contratto, per le finalità sopra richiamate.

Il Fornitore prende atto ed acconsente che la ragione sociale dell'operatore economico ed il prezzo di aggiudicazione siano pubblicati e diffusi tramite il sito internet della Committente. Inoltre, le informazioni e i dati inerenti la partecipazione all'iniziativa di gara, nei limiti e in applicazione dei principi e delle disposizioni in materia di dati pubblici e riutilizzo delle informazioni del settore pubblico (D. Lgs. 36/2006 e artt. 52 e 68, comma 3, del D.Lgs. 82/2015), potranno essere utilizzati dalla Committente, anche in forma aggregata, per essere messi a disposizione del Ministero dell'economia e delle finanze o di altre pubbliche amministrazioni, persone fisiche e giuridiche, anche come dati di tipo aperto in ragione della normativa sul riutilizzo dei dati pubblici. Oltre a quanto sopra, in adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 1, comma 16, lett. b e comma 32 L. 190/2012; art. 35 D. Lgs. n. 33/2012; nonché art. 29 D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i.), il Fornitore prende atto ed acconsente a che i dati e/o la documentazione che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi tramite il sito internet Committente, nella sezione relativa alla trasparenza.

Con la sottoscrizione del Contratto il Fornitore si obbliga ad adottare le misure di sicurezza di natura fisica, logica, tecnica e organizzativa idonee

a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, ivi comprese quelle specificate nel Contratto, unitamente ai suoi Allegati.

In ragione dell'oggetto del Contratto, ove il Fornitore sia chiamato ad eseguire attività di trattamento di dati personali, lo stesso sarà nominato "Responsabile del trattamento" dei dati personali ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE.

Nel caso in cui il Fornitore violi gli obblighi previsti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali, o agisca in modo difforme o contrario alle legittime istruzioni impartitegli dal Titolare, oppure adotti misure di sicurezza inadeguate rispetto al rischio del trattamento, risponderà integralmente del danno cagionato agli "interessati". In tal caso, la Committente potrà risolvere il Contratto ed escutere la garanzia definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno.

Il Fornitore si impegna ad osservare le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e riservatezza e a farle osservare ai propri dipendenti e collaboratori che, opportunamente istruiti, saranno autorizzati trattamento dei Dati personali.

ARTICOLO 40

COMUNICAZIONI

Qualsiasi informazione e/o comunicazione e/o trasmissione di documenti concernente il presente Contratto sarà ritenuta come debitamente fatta da una delle parti contraenti tramite i rispettivi Uffici responsabili se notificata od inviata all'altra parte a mezzo di posta o con mezzi di comunicazione che consentano una verifica dell'identità e dell'avvenuta

trasmissione.

Le comunicazioni inerenti il Contratto dovranno essere indirizzate alla

D.A.A.A. rispettivamente:

- Ministero della Difesa – Segretariato Generale della Difesa e Direzione Nazionale Armamenti

Direzione degli Armamenti Aeronautici e per l’Aeronavigabilità

Via di Centocelle n.301 – C.A.P. 00175 Roma

P.E.C. armaereo@postacert.difesa.it

1) 3° Reparto – 8^a Divisione.

e-mail: r3d8s0@armaereo.difesa.it;

2) Vice Direzione Amministrativa – 9^a Divisione per gli aspetti legali e amministrativi del Contratto.

e-mail: vdad9s0@armaereo.difesa.it

3) Vice Direzione Amministrativa – 10^a Divisione per le liquidazioni e fatture.

e-mail: vdad10s0@armaereo.difesa.it

-

ARTICOLO 41

ELEZIONE DEL DOMICILIO

Agli effetti del presente Contratto la Ditta elegge il proprio domicilio in

IL RAPPRESENTANTE DELLA DITTA CONTRAENTE

IL RAPPRESENTANTE DELL’AMMINISTRAZIONE DELLA DIFESA

L'UFFICIALE ROGANTE

Si dà atto che le parti hanno negoziato e concordato il presente Contratto di Adesione Articolo per Articolo e non hanno utilizzato condizioni generali di Contratto predisposte da uno dei Contraenti

IL RAPPRESENTANTE DELLA DITTA CONTRAENTE

IL RAPPRESENTANTE DELLA AMMINISTRAZIONE DELLA DIFESA

L'UFFICIALE ROGANTE

Sulla base dei documenti esibiti dalla Società contraente, ho accertato la piena capacità del Signor xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ad impegnare la Ditta medesima.

Il presente Contratto da me dattiloscritto, consta di n. xx (xxxxxxxxx) fogli interamente scritti e quanto di questo.

L'UFFICIALE ROGANTE